



IL MODELLO 730/2015

**LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
E LE ALTRE NOVITÀ**

MODULO I

- IL MODELLO 730 PRECOMPILATO
- DELEGA ALL'ACCESSO DEI DATI
- VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE
- MODALITÀ DI INVIO DEL MOD. 730-4 TELEMATICO
- SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730
- SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA
- REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (1 di 12)

IL DECRETO ED I RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI


- Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28.11.2014, n. 277, è stato pubblicato Il **D. L. 21.11.2014 n. 175** contenente una serie di semplificazioni fiscali, in attuazione dei principi statuiti dalla Legge (delega) della Riforma fiscale (**L. 11.03.2014, n. 23**).
- Il Decreto è entrato in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione, ossia il 13.12.2014.
- L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/E del 30.12.2014, ha espresso i primi chiarimenti relativi al Decreto.
- Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2015 sono stati approvati i modelli e le istruzioni del 730, del 770 Ordinario e Semplificato e della Certificazione unica.
- Con ulteriori provvedimenti sono state date istruzioni a banche e assicurazioni per la comunicazione degli oneri detraibili/deducibili di loro spettanza da comunicare all’Agenzia delle Entrate.
- I compensi per gli intermediari sono stati definiti con decreto del 29.12.2014
- Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.02.2015, dopo la pronuncia del Garante della Privacy, ha definito l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
- La circolare n. 7/E del 26.02.2015 ha per oggetto le modifiche apportate al visto di conformità dal decreto di riforma

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (2 di 12)

- In via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il **15 APRILE** di ciascun anno, rende disponibile **ONLINE IL MOD. 730 PRECOMPILATO** a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), *c-bis*, d), e g), i) e l) TUIR
- Il contribuente può **prendere visione** del modello in esame tramite:
 - il codice PIN personale utilizzando i **servizi online dell’Agenzia delle Entrate**;
 - il proprio **sostituto d’imposta** (se presta assistenza fiscale diretta),
 - il **proprio CAF o professionista abilitato** (previa apposita delega).
- Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di **presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie** (ossia non utilizzando il modello 730 precompilato dall’Agenzia)

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (3 di 12)

Flusso dei dati per il precompilato AdE



IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (4 di 12)

- **Il 730 precompilato conterrà:**
 - I dati contenuti nella Certificazione Unica
 - I dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e contributi previdenziali
 - Oneri indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali
 - Versamenti effettuati con mod. F24 e contributi versati per lavoratori domestici
- **Le principali fonti da cui attinge l'AdE per la precompilazione del modello:**

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali
	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, Anagrafe tributaria
QUADRO F - Ecoedenza, acconti e altri dati	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24)
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (5 di 12)

INVIO DEI DATI ALL'AGENZIA:

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, È **FISSATA**:

- **AL 28 FEBBRAIO**

la **trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati** relativi ai seguenti **oneri deducibili/detraibili** sostenuti nell'anno precedente:

- interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare

- **AL 7 MARZO**

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni delle ritenute operate (per lavoro dipendente **e non**) da parte dei **sostituti d'imposta** (entro tale data i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate anche i riferimenti per la ricezione dei Modelli 730-4)

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (6 di 12)

Obblighi di comunicazione del SOSTITUTO D'IMPOSTA:

- **Entro il 7 marzo** il sostituto d'imposta trasmette i dati relativi alla nuova Certificazione Unica indicando:
 - Redditi e altre somme erogate;
 - Ritenute operate;
 - Detrazioni di imposta effettuate;
 - Contributi previdenziali e assistenziali trattenuti;
 - Eventuali oneri deducibili e detraibili riconosciuti anche su richiesta del dipendente;
 - Crediti riconosciuti/non riconosciuti.
- In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione è applicata una sanzione in **misura fissa di 100 Euro** (*Non si applicano le norme sul cumulo e il concorso di sanzioni*).
- La sanzione non è applicata se il sostituto provvede all'adempimento entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (7 di 12)

Obblighi di comunicazione dei TERZI relativi agli oneri:

- Entro il 28 febbraio, banche e istituti di credito (per gli interessi passivi sui mutui relativi all'abitazione principale), assicurazioni (per i premi infortuni e vita), enti previdenziali e assistenziali e fondi pensione (per i contributi pensionistici) dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili
- In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione è applicata una sanzione in misura fissa di 100 Euro.
- La sanzione non è applicata se l'obbligato provvede all'adempimento entro i 5 giorni successive alla scadenza.

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (8 di 12)

Spese sanitarie e altre deduzioni/detrazioni

- È **rinvia al 2016** (con riferimento alle **spese sostenute nel 2015**) l'**acquisizione** da parte dell'Agencia dei **dati** relativi alle **prestazioni sanitarie** dai diretti interessati (ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici/odontoiatri)



- Verranno stabiliti con apposito decreto ministeriale modalità e termini per la comunicazione di dati che danno diritto a deduzioni o detrazioni diverse, quali ristrutturazioni, erogazioni liberali, ecc.

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (9 di 12)

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

Viene **unificata** al **7 LUGLIO**:

- la **presentazione del mod. 730 al proprio sostituto d'imposta, CAF, o professionista abilitato**
- la **trasmissione all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, CAF, professionisti abilitati**
- E' stata altresì recepita, nel testo definitivo, la proposta delle Commissioni parlamentari di **fissare al 07.07** anche la scadenza di presentazione del modello per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati **privi di sostituto d'imposta** (di cui all'art. 51-*bis*, D.L. n. 69/2013)

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (10 di 12)

POSSIBILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE:

1) ACCETTARE LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ON-LINE

In tal caso è prevista l'**esenzione dai controlli formali**, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta e dai soggetti terzi in genere (sono **esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000**). Sono fatti salvi i controlli che attengono alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni

2) PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA CON MODIFICHE

- in caso di **presentazione diretta** o tramite il proprio sostituto la dichiarazione **rimane sottoposta al controllo formale**;
- in caso di presentazione **tramite un CAF/professionista abilitato, dopo attribuzione di apposita DELEGA, il controllo formale è effettuato nei confronti di quest'ultimi**, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle deduzioni, detrazioni o agevolazioni.

3) PRESENTARE LA DICHIARAZIONE CON LE MODALITÀ ORDINARIE

In tale ipotesi il contribuente **potrà rivolgersi al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF/professionista abilitato** per presentare la dichiarazione dei redditi, secondo le modalità utilizzate negli anni precedenti.

4) DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 precompilato o ordinario **può essere presentato in forma congiunta esclusivamente al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato**, quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi dichiarabili col modello 730 e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (11 di 12)

DEFINITI I TEMPI DI RIMBORSO DEL 730 DA PARTE DELL'ADE:

- L'erogazione dei rimborsi superiori a 4.000 euro, spettanti a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, è fissata entro il settimo mese successivo alla data di trasmissione del mod. 730.

L'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate entro il settimo mese successivo al 7 luglio (oppure entro il settimo mese successivo alla data di trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

IL MOD. 730 PRECOMPILATO (12 di 12)

Il visto di conformità:

- In caso di apposizione del **VISTO DI CONFORMITÀ “INFEDELE”** da parte del **CAF/professionista abilitato**, è richiesta a quest’ultimo una somma che corrisponde al totale dell’**imposta**, delle **sanzioni** e degli **interessi** che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

NELLA SOSTANZA, IL RISCHIO DELL’ERRORE TRIBUTARIO SI TRASFERISCE INTERAMENTE SULL’INTERMEDIARIO

- In caso di presentazione di una **DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA** o di una **COMUNICAZIONE ANALOGA** da parte del professionista/CAF entro il **10 novembre** il contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi, mentre la sanzione spetta al CAF/professionista
- Con riferimento ai soggetti che appongono il **visto di conformità ex D.M. n. 164/1999** è disposto l’**aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a € 3 milioni)**.

IL MOD. 730 ORDINARIO (NON PRECOMPILATO) (1 di 3)

- Le istruzioni alla compilazione del mod. 730/2015 prevedono la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico PF) secondo le modalità ordinarie, direttamente al sostituto d'imposta, al CAF o al professionista abilitato
- Il contribuente che non è in possesso della Certificazione Unica, non riceve il mod. 730 precompilato, e **DEVE** presentare la dichiarazione dei redditi secondo le modalità ordinarie, sempre che non rientri nei casi d'esonero.
- I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio debbono presentare il modello 730 ordinario a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

IL MOD. 730 ORDINARIO (NON PRECOMPILATO) (2 di 3)

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- IL 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato (**entro il 7 luglio**)
- Il contribuente presenta il mod. 730 corredato della documentazione a supporto ed il CAF, eseguiti i controlli, appone il visto di conformità.
- Sul **visto di conformità**, anche nel caso di presentazione del modello secondo le modalità ordinarie, si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato.

IL MOD. 730 ORDINARIO (NON PRECOMPILATO) (3 di 3)

- Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiarazione precompilata

730
Agenzia delle Entrate

MODELLO 730-3 redditi 2014
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	DICHIARAZIONE NON PRECOMPILATA
<input type="checkbox"/> Accettata	<input type="checkbox"/> Sostituto, CAF o professionista non delegato
<input type="checkbox"/> Modificata	<input type="checkbox"/> Dichiarazione precompilata non presente

730 rettificativo
 Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione
 730 integrativo
 Comunicazione dati rettificati CAF o professionista

- se è stato delegato ma la dichiarazione precompilata è risultata assente per mancanza dei presupposti, ad esempio perché il contribuente lo scorso anno non ha presentato il modello 730

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (1 di 7)

- Qualora il contribuente deleghi l'accesso, il controllo e la trasmissione dei dati della propria dichiarazione precompilata al CAF/professionista, questi, come da **provvedimento del 23/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate**, dovrà provvedere ad inviare la richiesta indicando nel file predisposto per la trasmissione delle deleghe:
 - C.F del contribuente
 - Il reddito complessivo del contribuente risultante dal 730/2014 o Unico PF 2014
 - L'importo esposto al rigo differenza del PL del mod. 730/2014 o RN – Unico PF 2014
 - Il numero e la data della delega
 - Tipologia e numero del documento di identità del richiedente

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (2 di 7)

- La **delega** per l'accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni:
 - codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
 - anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
 - data di conferimento della delega;
 - indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni inerenti i dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative
- L'eventuale **revoca** di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità previste per la concessione ed ha un contenuto analogo.
- Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince **la mancata autorizzazione** da parte del contribuente all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (3 di 7)

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

CAFINDUSTRIA
ENILIA-ROMAGNA S.P.A.

ALLEGATO E
DELEGA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Compilando questo modulo il contribuente esprime la volontà di delegare, o di non delegare, il CAF DELL'INDUSTRIA DELL'ENILIA-ROMAGNA S.p.A. ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo schema è inoltre possibile revocare la delega in precedenza accordata.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale : _____
Cognome e Nome : _____
Luogo e Data di nascita : _____
Residente in : _____
Indirizzo e-mail : _____

IN CASO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE, COMPILARE I CAMPI IN QUANTITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE

Codice fiscale : _____
Cognome e Nome : _____
Luogo e Data di nascita : _____
Residente in : _____

CONFERISCE DELEGA NON CONFERISCE DELEGA(*) REVOCA DELEGA

CAFINDUSTRIA DELL'INDUSTRIA DELL'ENILIA-ROMAGNA S.P.A.
C.F. 01853100297 - P.IVA n. 01853100297 - S.P. 01853100297
C.F. del responsabile fiscale del CAF: ELIO LUNGARINI
Sede Legale: Via San Domenico n. 4 - Bologna (BO)
Sede Operativa: Via Castiglione n. 124 - Bologna (BO)

ALL'ACCESSO E ALLA CONSULTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E DEGLI ULTERIORI ELEMENTI E DATI CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014

Luogo e data _____
Firma (per esteso e leggibile) _____

(*) da compilare solo in caso di presentazione della dichiarazione al CAF, ma senza delega di accesso ai dati personali presso l'Agenzia delle Entrate

CAFINDUSTRIA ENILIA-ROMAGNA S.P.A.

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (4 di 7)

- Il sostituto d'imposta, il CAF e il professionista abilitato, conservano le deleghe acquisite unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti.
- Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
 - numero progressivo e data della delega;
 - codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
 - estremi del documento di identità del delegante.
- L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
- L'Agenzia delle Entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, **entro 48 ore dalla richiesta.**

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (5 di 7)

MODALITA' DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE (CAF o Professionista abilitato)

Richiesta tramite File:

- Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, di un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l'accesso ai quali è stata acquisita la delega.
- Il *file* è preparato tramite il *software* di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento del 23/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.
- Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate un *file*, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse.

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (6 di 7)

MODALITA' DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE
(CAF o Professionista abilitato)

Richiesta tramite File (ERRORI – RETTIFICHE E TEMPI DI CONSEGNA)

- In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse non sono consegnati i documenti per i soggetti segnalati.
- Si procede ad un nuovo invio del file contenente i dati corretti.
- È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un *file* contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.
- Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il *file*, nell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta.
- Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile

DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI (7 di 7)

MODALITA' DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATE
(CAF o Professionista abilitato)

Richiesta via WEB.

- **In via residuale**, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di *download* dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, nonché dei dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata, come nel caso della richiesta via *file*.
- I documenti richiesti via *web*, sono resi disponibili in tempo reale secondo specifiche analoghe a quelli richiesti via *file*.

VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (1 di 7)

- Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.
 - Il contribuente conserva la documentazione in originale
 - il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
- **I principali documenti da esibire sono:**
 - la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
 - gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute.
 - gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- In generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
- I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2019**, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può richiederli

VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (2 di 7)

ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE:

- **Contratto mutuo** per acquisto, costruzione o ristrutturazione abitazione principale (**CM 15/E/05**)
 - Rogito di acquisto dell'immobile
 - Spese di costruzione e ristrutturazione
- **Documentazione 36% 50 %, 55% e 65%**
 - Fatture
 - Bonifici
 - Eventuali comunicazioni ed adempimenti previsti (ENEA)
- **Spese mediche**
 - Scontrini farmacia, ricevute, ed eventuali prescrizioni necessarie alla detraibilità di alcune visite mediche specifiche

VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (3 di 7)

Obbligo di apposizione del visto di conformità D.M. 164/99

Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulla dichiarazione 730 consegue alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

AdE
Circolare 7/E
26/02/2015

CAFINDUSTRIA
EMILIA-ROMAGNA S.P.A.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (4 di 7)

VISTO DI CONFORMITÀ


- I Caf o i professionisti abilitati hanno l'**obbligo** di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE

- Se il Caf o il professionista appone **un visto di conformità infedele**, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'**imposta**, della **sanzione** e degli **interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), **sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**

VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (5 di 7)


- Gli esiti dei controlli formali **art. 36-ter D.P.R n.600/73** saranno comunicati al **sogetto che ha prestato l'assistenza fiscale**, che dovrà eventualmente provvedere al pagamento delle somme indicate.
- **Questa nuova impostazione impone una doppia implicazione:**
 - **Tutela del contribuente** che ha fatto affidamento ad un soggetto esperto per la compilazione del 730
 - **Gravoso onere, per il CAF/professionista**, di verifica dei dati e dei documenti forniti dal contribuente.



VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (6 di 7)

COMPORAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO

- Non è chiaramente definibile cosa si intenda con il termine “*condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente*”. Resta inteso che:
 - Per le informazioni che il CAF/professionista non può verificare, come la sussistenza o meno delle condizioni soggettive che danno diritto ad agevolazioni, la responsabilità resta in capo al contribuente,
 - Ulteriori informazioni e/o dati sui quali apporre il visto di conformità, debbono essere verificabili sulla base di specifica documentazione
- Un esempio di condotta dolosa può essere la falsificazione o modifica dei documenti da parte del contribuente (modifica delle date di fatture e/o bonifici per beneficiare della detrazione 36-50%)



VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE (7 di 7)

EVITARE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

- La somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della **sol**a **sanzione** se **entro il 10 novembre** dell'anno in cui la violazione è stata commessa, il Caf o il professionista:

 - trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente;
 - qualora, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmetta una comunicazione dei dati relativi alla rettifica all'AdE

REGOLE DI APPLICAZIONE DEL VISTO:

- Sul visto di conformità sono applicate le stesse regole a prescindere che si tratti di un modello precompilato o di un modello ordinario (non precompilato)

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (1 di 7)

- Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4
- Fanno eccezione l'INPS ed i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Le società di nuova costituzione o che abbiano continuato a ricevere i 730-4 in formato cartaceo direttamente dai CAF, devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015, la propria utenza telematica o quella di un intermediario incaricato, per la ricezione dei dati indicati nel 730-4
- Non sono tenuti a ripresentare la comunicazione i sostituti che a partire dal 2011 hanno già adempiuto a tale obbligo, a meno che non debbano variare i dati già comunicati in precedenza

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (2 di 7)

- **QUALE MODELLO UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE**
- Il modello da utilizzare varia a seconda che si tratti di una nuova utenza telematica o della modifica di una già esistente

- **CU 2015** (Quadro CT)



Esclusivamente quei sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

- **Modulo Gestione del flusso dei mod. 730/4**



Sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 o che debbano comunicarne l'annullamento o la sostituzione

scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (3 di 7)

- IL QUADRO CT DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale <input type="text"/>
	Numero di cellulare <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>
SEZIONE A Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	
Si richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata.	
<input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE <input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL Codice sede Entratel <input type="text"/>	
Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato.	
SEZIONE B Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato.	Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario
	Codice fiscale dell'intermediario incaricato <input type="text"/> ¹ Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato <input type="text"/> ²
	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato <input type="text"/> ³ Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato <input type="text"/> ⁴
	alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/>	

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (4 di 7)

- **IL QUADRO CT:**
- **Sezione dati del sostituto d'imposta:** è necessario indicare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica
- **Sezione A:** il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti, che hanno presentato il modello 730, siano resi disponibili presso **la propria utenza telematica.**
- **Sezione B:** compilazione **alternativa alla sezione A;** riservata all'**indicazione dei dati dell'intermediario abilitato prescelto.**
 - i sostituti d'imposta possono richiedere che il flusso dei modelli 730-4 dei propri dipendenti, venga depositato **presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario incaricato.**
 - Si dovrà procedere con la compilazione della sezione B anche quando si intenda far pervenire i modelli 730-4 delle società appartenenti ad un gruppo, presso l'utenza telematica di un'altra società appartenente allo stesso gruppo.

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (5 di 7)

- **MODULO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **Quadro A:** è compilato dai sostituti d'imposta che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 presso la propria utenza telematica.
- Diviso in due sezioni, fra loro alternative:
 - la **Sezione I** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta abilitati al Servizio Fisconline, che, per esercitare la scelta, barrano solo la casella presente nella sezione;
 - la **Sezione II** è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel che, oltre a barrare la casella presente nella sezione, devono anche indicare il "Codice sede Entratel", che genericamente per la sede principale dovrebbe essere - Sede: 000.

QUADRO A

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline

SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti /pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

Codice sede Entratel

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (6 di 7)

- **MODULO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **Quadro B:** va compilato dai sostituti d'imposta che richiedono l'invio dei modelli 730-4 presso l'indirizzo telematico di un intermediario abilitato.
 - oltre a barrare la casella presente nella sezione, occorre riportare il codice fiscale dell'intermediario incaricato, il suo codice Entratel e, obbligatoriamente, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario stesso.
- **Se è compilato il quadro B, è sempre necessario compilare anche la successiva sezione "Delega".**

DELEGA	DELEGA DEL SOSTITUTO
Il sottoscritto sostituto d'imposta codice fiscale _____	delega l'intermediario
codice fiscale _____	alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4,
dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.	
	FIRMA DEL SOSTITUTO _____

FLUSSO TELEMATICO MOD. 730-4 (7 di 7)

MODULO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA:

- il campo deve essere compilato per comunicare la **variazione di uno o più dati di una precedente comunicazione che si chiede di sostituire**. In tale caso, è necessario indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Protocollo precedente comunicazione da sostituire

REVOCA DELLA COMUNICAZIONE:

- la revoca può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta.

REVOCA DELLA COMUNICAZIONE

Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività

Partita IVA del sostituto cessata

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (1 di 4)

- Il contribuente è **tenuto** a presentare la dichiarazione:
 - se ha conseguito redditi nell'anno 2014 e non rientra nei casi di esonero
 - se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta
 - se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca
 - se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.
- La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (2 di 4)

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (3 di 4)

CASI DI ESONERO CON LIMITI DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze ^(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico composito dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'imu.

(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 (4 di 4)

In linea generale è esonerato dalla presentazione del modello dichiarativo:

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ


SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA (1 di 4)

- Per effetto delle disposizioni art. 51-bis, D.L. n.69/2013 (c.d."Decreto Fare), i soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il mod. 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
- È possibile avvalersi di tale possibilità sia nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito che un debito
- Dal 2015 ai sensi dell'art. 4 comma 4, D.Lgs. N.175/2014 (cd. "Decreto Semplificazioni") anche il contribuente senza sostituto d'imposta può presentare dichiarazione dei redditi utilizzando alternativamente:
 - Mod. 730/2015 precompilato, direttamente o tramite delega
 - Mod. 730/2015 in forma ordinaria

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA (2 di 4)

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ



SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA (3 di 4)

DICHIARAZIONE A DEBITO:


- Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà alternativamente:
 - Trasmettere in via telematica il mod. f24 all'Agenzia delle Entrate
 - Consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento il mod. F24 compilato (il termine cui fare riferimento per i soggetti IRPEF è il 16 giugno o il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)

DICHIARAZIONE A CREDITO:

- I rimborsi saranno eseguiti dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, fornito dal contribuente, che avrà effettuato richiesta:
 - Online: tramite specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia
 - Direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate

SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA (4 di 4)

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ



REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF (1 DI 3) QUADRI RM – RT – RW

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015** se hanno percepito nel 2014:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
- Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014.
- I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF (2 DI 3) QUADRI RM – RT – RW

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2015**, se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
- Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
- Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO UNICO PF (3 DI 3) QUADRI RM – RT – RW

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 devono, inoltre, presentare:

- **il modulo RW**, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
- I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.
- Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2015.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

MODULO II


NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2015

- FRONTESPIZIO
- QUADRO A
- QUADRO B
- QUADRO C
- QUADRO D
- QUADRO E
- QUADRO G

IL FRONTESPIZIO (1 di 6)

Eliminata la riga "STATO CIVILE"

- Con il mod. 730/2015 non è più necessario indicare lo stato civile del dichiarante



730 **MODELLO 730/2015** redditi 2014 Mod. N.
dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
Agenzia Entrate  Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONTRIBUENTE		Coniuge dichiarante		Dichiarazione congiunta		Rappresentante o tutore					
Dichiarante <input type="checkbox"/>		Soggetto fiscalmente a carico di altri <input type="checkbox"/>		730 integrativo (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/>		730 senza sostituto <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari <input type="checkbox"/>		CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)											

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

IL FRONTESPIZIO (2 di 6)

- Uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali comunali e regionali

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add. regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

- Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2014". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.
- Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

L'art.8, D.Lgs. n.175/14, ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, il co.5,art.50, D.Lgs. n.446/97, unificando al 1° gennaio (come già avviene per l'addizionale comunale), al posto del 31 dicembre, la data del domicilio fiscale utile per l'individuazione delle Regione a cui versare l'addizionale regionale.

IL FRONTESPIZIO (3 di 6)

COMPILAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE

DOMICILIO FISCALE AL 1° gennaio 2014



A partire da 3/11/2013 → **VECCHIO**

Entro 2/11/2013 → **NUOVO**

DOMICILIO FISCALE AL 1° gennaio 2015



A partire da 3/11/2014 → **VECCHIO**

Entro 2/11/2014 → **NUOVO**

IL FRONTESPIZIO (4 di 6)

FAMILIARI A CARICO

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
BARRARE LA CASELLA	1	¹ C	CONIUGE	4	5		
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	2	F1	PRIMO FIGLIO	D	6	7	8
	3	F	² A	D			
	4	F	A	D			
	5	F	A	D			

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

- A PARTIRE DA QUEST'ANNO** nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

IL FRONTESPIZIO (5 di 6)

- Già a partire dal mod. 730/2014 nel riquadro “DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO “ è stata predisposta la casella da barrare in caso di dipendente che non ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio;
- L’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere alla c.d. dichiarazione semplificata è stato introdotto **dall’articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013** (c.d. “Decreto Fare”). Il mod. 730 può essere presentato al CAF o a un professionista, **sia nell’ipotesi in cui emerga un credito da rimborsare, sia in presenza di un debito d’imposta da versare**. È sufficiente barrare la casella “730 dipendenti senza sostituto”

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO						Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE			
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE		

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

IL FRONTESPIZIO (6 di 6)

NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (MOD. 730-3)

- Come nel 730/2014, in caso di **credito** il rimborso è erogato dall’Agenzia delle Entrate, dopo l’evidenza nel **rigo 164** del prospetto di liquidazione Modello 730-3
- In caso di **debito** (**rigo 162**), il soggetto che presta l’assistenza fiscale, alla luce delle vigenti disposizioni normative dovrà, alternativamente:
 - trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento ed il contribuente in tal caso dovrà fornire al CAF/professionista abilitato: la delega di addebito per il pagamento delle imposte o le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
 - consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 ORDINARIO			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	
	161 IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto	1	2
	162 IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245		
			CREDITO
	163 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)		
	164 IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari) <input type="checkbox"/> Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni). L'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.		

Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (1 di 4)


- **LE PRINCIPALI MODIFICHE CHE INTERESSANO IL QUADRO A:**
 - ULTERIORE RIVALUTAZIONE SU REDDITO DOMINICALE E AGRARIO
 - ABROGATA LA DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO SUI TERRENI INCOLTI (COD. 1 E COD. 5)
 - ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (2 di 4)

ULTERIORE RIVALUTAZIONE SU REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

- L'art. 7, comma 4, D.L. n.91/2014 prevede una ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli nelle seguenti misure:
 - Anni d'imposta **2013 e 2014** → **15%**
 - Anno d'imposta **2015** → **30%**
 - A decorrere dall'anno d'imposta **2016** → **7%**
- L'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti da **coltivatori diretti/IAP** iscritti nella previdenza agricola è del **5% per gli anni 2013 e 2014 ed al 10% per il 2015**
- L'ulteriore rivalutazione va applicata all'importo risultante dalla rivalutazione "ordinaria" (70% per il reddito agrario e dell'80%, per il reddito dominicale)



Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (3 di 4)


- L'art. 7, comma 3, D.L. n.91/2014 ha abrogato l'art. 31, comma 1, TUIR, che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale (e l'esclusione dall'IRPEF del reddito agrario) in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria.
- **NON** è più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito agrario indicando i codici 1 e 5 in colonna 7 "Casi particolari" che non sono più presenti.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno (igo precedente))	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

Quadro A – REDDITI DEI TERRENI (4 di 4)

ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

- ART. 1, comma 1, D.L. n.4/2015, ha disposto che l'esenzione IMU prevista dalla lettera h) del comma 1, art. 7, D.Lgs. N. 504/92, va applicata ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati:
 - ubicati nei comuni classificati totalmente montani
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP ubicati nei comuni parzialmente montani
- A prescindere dal fatto che siano classificati come montani o parzialmente montani, per il 2014 sono esenti IMU anche i terreni ubicati:
 - In comuni situati ad una altitudine superiore a 600 metri slm
 - In comuni situati ad una altitudine superiore a 280 metri slm, posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP



RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (1 di 6)

REDDITI FONDIARI

- a seguito dell'introduzione dell'IMU dal periodo di imposta 2012 e successive modifiche alla sua disciplina nel corso del 2013 (DL. 54, 102, 133 del 2013 e legge stabilità 2014 - Legge 147/2013 -) a causa dell'**effetto «sostitutivo» dell'IRPEF** e addizionali, previsto dall'art. 8, comma 1, Dgs. 23/2011 per gli immobili non locati o affittati.

Immobili assoggettati ad IMU	Sì effetto sostitutivo e NON imponibili IRPEF
Immobili esenti IMU	No effetto sostitutivo ed imponibili IRPEF

RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (2 di 6)

- L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
- Il termine "beni non locati" ricomprende sia i fabbricati che i terreni. Di fatto, tali immobili non rientrano nel reddito complessivo.
- Fa eccezione l'immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento
- L'effetto sostitutivo dell'IMU si produce sui redditi fondiari provenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.

RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (3 di 6)

- **L'articolo 8, comma 1, D.Lgs. nr. 23/2011**
- prevede, infatti, che l'IMU: «...sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai **beni non locati**, fatto **salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo.**»
- Continuano a **non** godere dell'effetto sostitutivo, con **conseguente assoggettamento anche alle ordinarie imposte dirette**, i redditi indicati nell'articolo 9, comma 9, D.Lgs. 23/2011, ossia:
 - redditi agrari;
 - redditi fondiari (locati) diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
 - redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR;
 - redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES.
 - Gli immobili esenti da IMU sono comunque assoggettati alle imposte dirette e relative addizionali, **ove dovute** (circolare n. 3/DF/2012 e con circolare n. 5/E/2013).

RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (4 di 6)

- Nel 2014 l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze non hanno scontato l'IMU. Ai fini IRPEF, il reddito è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, con deduzione pari alla rendita (prospetto di liquidazione)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CODICE CANTONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile figo precedente)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%							
B1	560	1	365	100				<input type="checkbox"/>	A944		

- Rendita catastale rivalutata: € 560 x 1,05 = 588

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	588	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	588	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	588	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (5 di 6)

ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTE IRPEF:

- Non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, avendo scontato l'IMU;
- le pertinenze dell'abitazione principale diverse da quelle assimilate ai fini IMU all'abitazione principale.
- le abitazioni di lusso (cat. A1, A8, A9)

¹² abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		4	5	6	7	8	9
				GIORNI	%						
B1		,00									

Rigo 148 del prospetto di liquidazione:

147	Redditi fondiari non imponibili		,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)		,00	,00
149	Residuo deduzione somme restituite		,00	,00

RAPPORTO TRA IMU E IRPEF (6 di 6)

FABBRICATI AD UTILIZZO “PROMISCUO”

- se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il **codice di utilizzo ‘11’** (locazione in regime di libero mercato) o il **codice ‘12’** (locazione a canone “concordato”);
- Nel caso in cui la **rendita catastale rivalutata sia inferiore al reddito effettivo**, l’immobile verrà considerato locato, e soggetto quindi sia ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali.
- Il soggetto che presta assistenza fiscale provvederà ad indicare tale reddito a rigo 3, Mod. 730-3. In caso di cedolare secca rigo 6, Mod. 730-3



RIEPILOGO DEI REDDITI		¹	DICHIARANTE	²	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		,00		,00
2	REDDITI AGRARI		,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00		,00
5	ALTRI REDDITI		,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00		,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		,00		,00

QUADRO B – CEDOLARE SECCA (1 di 4)

- Dall'anno 2014 per i fabbricati locati con opzione per la **cedolare secca** è prevista la **riduzione dell'aliquota dal 15% al 10%** da applicare sull'intero canone percepito, per i **contratti di locazione "concordati"**, ossia stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
- L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione

QUADRO B – CEDOLARE SECCA (2 di 4)

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

IMPOSTE DOVUTE CON IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

TIPO DI CONTRATTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTE NON DOVUTE
per i contratti di locazione a canone libero	21% del canone annuo stabilito dalle parti	Irpef Addizionale regionale e Addizionale comunale <i>(per la parte derivante dal reddito dell'immobile)</i>
per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: <ul style="list-style-type: none"> nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*) nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi 	<p>10% del canone annuo per il quadriennio 2014-2017</p> <p>15% dal 2018</p>	<p>Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)</p> <p>Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)</p>
Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione		

(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.

QUADRO B – CEDOLARE SECCA (3 di 4)

- Regime della c.d. **cedolare secca** (aliquote 21% o 10%)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	11	12
			3	4							
			GIORNI	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile (rigo precedente))	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU
B1		,00	3/8		3			<input type="checkbox"/>			

- immobili locati in regime di **libero mercato** (codice utilizzo 3)
 - Si applica l'aliquota del **21%** sul totale del canone annuo percepito
- immobili situati in uno dei comuni ad alta densità abitativa, concessi in locazione a **canone concordato** (codice utilizzo 8)
 - Si applica l'aliquota del **10%** sul totale del canone annuo percepito

QUADRO B – CEDOLARE SECCA (4 di 4)

- Viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo

RIEPILOGO DEI REDDITI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		,00		,00
2	REDDITI AGRARI		,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00		,00
5	ALTRI REDDITI		,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00		,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		,00		,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
81	CEDOLARE SECCA DOVUTA		,00		,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2014		,00		,00

- 21% o 10% dell'imponibile indicato al rigo 6 del PDL 730-3

QUADRO B – IMMOBILI LOCATI A LIBERO MERCATO (1 di 2)

- **Nessuna novità** rispetto alla tassazione degli immobili locati a libero mercato, che resta a scaglioni progressivi

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			GIORNI	%								
B1		0,00	3/8		1/4							

- **REDDITO IMPONIBILE** ➔ **MAGGIORE TRA**
 - ➔ Rendita catastale rivalutata
 - ➔ Canone annuo ridotto del 5%

■ **riduzione del 30 per cento del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:

- il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
- l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8)

- **CODICE 1 - 95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**
- **CODICE 4 - 65%** del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

QUADRO B – IMMOBILI LOCATI A LIBERO MERCATO (2 di 2)

RIMANE L'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II - QUADRO B RIPORTANDO GLI ESTREMI DI REGISTRAZIONE, **SE NELLA SEZIONE I:**

- È BARRATA LA CASELLA DI COLONNA 11 "CEDOLARE SECCA"
- SONO INDICATI I CODICI 8 O 12 IN COLONNA 2
- L'IMMOBILE È SITUATO NELLA REGIONE ABRUZZO ED È DATO IN LOCAZIONE A SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, LE CUI ABITAZIONI SIANO STATE DISTRUTTE O DICHIARATE INAGIBILI (CODICE 14 IN COLONNA 2)

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE								
	N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione IC/IMU
	1	2	3	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	5	7	8
B11								
B12								
B13								

QUADRO B – MODIFICHE AL QUADRO

- **IMU DOVUTA PER L'ANNO PRECEDENTE (ELIMINATA)**
 - È stata eliminata la colonna relativa all'indicazione dell'IMU dovuta per l'anno precedente . L'obbligo di riportare tale indicazione in dichiarazione è stato soppresso dall'art. 4, comma 8, D.Lgs. N.175/2014
- **SEZIONE II "DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE"**
 - La casella della nuova colonna 9, "Stato di emergenza", va barrata in presenza di canoni di locazione a canone "concordato" con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE									
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SERIE		NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione ICIVIM	Stato di emergenza
B11	2	3	4	5	6	7	8	9	
B12									
B13									

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (1 di 7)

- Con il **DL 66/2014** è riconosciuto un credito, “**BONUS IRPEF**”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.
- Presupposto al riconoscimento del bonus è che l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente comprensivi delle somme per incremento di produttività al netto delle detrazioni per lavoro dipendente sia positiva.
- Per l’anno **2014** l’importo del credito è di **640 euro** per i possessori di reddito complessivo **non superiore a 24.000 euro**; (Per l’anno 2015 il bonus è elevato ad euro 960 (**art.13, co.1-bis Tuir**))
- in caso di superamento del predetto limite, il credito **decrese fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro**.
- Erogato dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di maggio 2014.
- Rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell’anno.

1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (2 di 7)

DL 66/2014

L'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, concernente la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati", riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Art. 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita' per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro."

2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (3 di 7)

- **EROGAZIONE DEL BONUS IRPEF:**

Il sostituto d'imposta è chiamato ad effettuare il:

- **calcolo credito spettante:** in base al reddito complessivo rapportato al periodo di lavoro dell'anno;
- **calcolo importo bonus:** da erogare mensilmente in ciascun periodo di paga, iniziando da maggio 2014;
- Circolare AdE n.8/E del 28/04/2014



Il comma 1-*bis* citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all'importo del reddito complessivo.

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (4 di 7)

• CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE:

- Come previsto dall'**articolo 1 del DL 66/2014** - per prima cosa, va effettuata una valutazione del reddito complessivo annuo del lavoratore, per stabilirne il diritto al bonus. Vanno considerate tutte le fonti di reddito percepite dal dipendente nel corso del 2014.
- In caso di **reddito compreso fra 8.000 e 24.000 euro**, il bonus 2014 sarà pieno.
- Se $24.000 \leq \text{reddito} \leq 26.000$ euro, il bonus diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi.
- In questo caso la formula da applicare è:
$$\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$$
- Per stabilire il bonus, il risultato ottenuto va moltiplicato per 640 € (solo per l'anno d'imposta 2014, dal 2015 l'importo è elevato a 960 €)

**Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (5 di 7)

- **ESEMPIO DI CALCOLO BONUS IRPEF REDDITO TRA 24.000 E 26.000 €:**
 - Lavoratore dipendente che nel 2014 ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 25.100 ed abitazione principale euro 600:
 - Si applica la formula:
 - Reddito complessivo: $25.100 - 600 = 24.500$ euro
 - $(26.000 - 24.500) / 2.000 = 0,75$
 - $640 \times 0,75 = 480,00$ (bonus irpef spettante)

Circolare n. 8/E

Per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell'anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (6 di 7)

IL BONUS IRPEF NELLA CU

- All'interno della sezione "detrazioni e crediti" del modello di Certificazione Unica, sono evidenziati gli importi relativi al "bonus 80 euro" (punti da 119 a 121 – "Credito bonus Irpef")

CREDITO BONUS IRPEF		
Codice bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato
119	120	121

- Casella 119**
 - Codice 1** - il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte
 - Codice 2** - il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte
- Casella 120** - viene indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente
- Casella 121** - va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

QUADRO C - IL BONUS IRPEF (7 di 7)

- Se un lavoratore percepisce altre fonti di reddito oltre quelli derivanti da un contratto di lavoro dipendente è possibile che dal loro cumulo, nell'anno d'imposta 2014, superi la soglia dei 26.000 euro
- Il superamento della soglia massima, non da diritto al bonus, che se viene comunque erogato dal sostituto d'imposta (non possedendo informazioni su altri redditi percepiti dal dipendente), impone l'obbligo di presentazione della **dichiarazione dei redditi 2015** per procedere alle **operazioni di conguaglio**.
- Il contribuente è comunque tenuto a dare al sostituto d'imposta tutte le informazioni sui redditi diversi da quelli erogati dal sostituto, in modo da permettere il calcolo su dati certi.

Circolare n. 8/E

6. IL CREDITO NON SPETTANTE

Fermo restando che i sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

QUADRO C – MOD. 730 (1 di 9)

- Il quadro C del mod. 730/2015 ha subito alcune modifiche rispetto all'anno precedente

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI						Casi particolari					
C1	1	2	3	C2	1	2	3	C3	1	2	3
Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1 e 3 CU 2015)	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1 e 3 CU 2015)	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1 e 3 CU 2015)	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	REDDITO (punti 1 e 3 CU 2015)
		,00			,00			,00			,00
Somme per incremento della produttività											
C4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Somme tassazione ordinaria		Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposte sostitutive	Non imponibili	Importi art. 51, comma 6 Tuir	Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00				
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2015)				1	2					
					Lavoro dipendente	Pensione					
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
C6	1	2	C7	1	2	C8	1	2			
Assegno del coniuge	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2015)	Assegno del coniuge	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2015)	Assegno del coniuge	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2015)						
	,00		,00		,00						
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF											
C9	RITENUTE IRPEF (punto 11 CU 2015)		C10	RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 12 CU 2015)							
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2014 (punto 16 CU 2015)		C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2014 (punto 17 CU 2015)		C13	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2015 (punto 19 CU 2015)				
SEZIONE V - BONUS IRPEF						SEZIONE VI - ALTRI DATI					
C14	1	2	C15	1	2						
CODICE BONUS (punto 119 CU 2015)	BONUS EROGATO (punto 120 CU 2015)	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 173 CU 2015)	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 173 CU 2015)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 171 CU 2015)							

Da quest'anno il rigo deve essere sempre compilato per permettere la corretta determinazione del Bonus Irpef

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO C – MOD. 730 (2 di 9)

- Il rigo “C4” interessa i lavoratori che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 hanno percepito importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per **l’incremento della produttività del lavoro**

Rigo C4 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 hanno percepito compensi per incrementi della produttività.

Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 3.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

- l’importo massimo detassabile è elevato ad euro 3.000,00
- il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione è pari ad euro 40.000,00.

QUADRO C – MOD. 730 (3 di 9)

- A partire da quest'anno è prevista obbligatoriamente la compilazione del rigo C4

Da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205.

- A tale proposito devono essere riportate nel mod. 730, le somme indicate nelle caselle da 201 a 205 della Certificazione Unica 2015

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
	Totale redditi 2014 201	Totale ritenute operate 202	Ritenute sospese 203	Opzione ordinaria 204	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir 205

Somme per incremento della produttività						
C4	1	2	3	4	5	6
Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Non imponibili	Importi art. 51, comma 6 Tuir	Non imponibili imposta sostitutiva	Tassazione ordinaria / Tassazione sostitutiva
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO C – MOD. 730 (4 di 9)

ESEMPI DI COMPILAZIONE RIGO C4 MANTENENDO COMPILAZIONE CU:

- IN CASO DI TASSAZIONE ORDINARIA:

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO		SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
		Totale redditi 2014	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Opzione ordinaria	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
		201	202	203	204	205
		1.000			X	

Somme per incremento della produttività														
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Non imponibili	4	Importi art. 51, comma 6 Tuir	5	Tassazione ordinaria	6	Tassazione sostitutiva	7
	1.000	,00		,00		,00			,00		X			

- IN CASO DI TASSAZIONE SOSTITUTIVA:

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO		SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
		Totale redditi 2014	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Opzione ordinaria	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
		201	202	203	204	205
		1.000	100			

Somme per incremento della produttività														
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Non imponibili	4	Importi art. 51, comma 6 Tuir	5	Tassazione ordinaria	6	Tassazione sostitutiva	7
		,00	1.000	,00	100	,00			,00				X	

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO C – MOD. 730 (5 di 9)

- Il rigo C14 deve essere obbligatoriamente compilato da tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei rigi da C1 a C3)

SEZIONE V - BONUS IRPEF				
C14	CODICE BONUS (punto 119 CU 2015)	1	BONUS EROGATO (punto 120 CU 2015)	2
		1/2		,00

Codice 1 - il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte

Codice 2 - il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte

- In caso di codice 1 indicato in col. 1, riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 120 della Certificazione Unica 2015**
- In nessun caso, invece, deve essere riportato** nel rigo C14 col.2 del modello 730, l'importo del bonus **riconosciuto ma non erogato**, indicato nel **punto 121 della Certificazione Unica**.

QUADRO C – MOD. 730 (6 di 9)

- ESEMPI DI COMPILAZIONE C14:

Bonus IRPEF riconosciuto al dipendente ed erogato tutto o in parte

SEZIONE V - BONUS IRPEF				
C14	CODICE BONUS (punto 119 CU 2015)	¹	BONUS EROGATO (punto 120 CU 2015)	²
		1	640	,00

Bonus IRPEF non riconosciuto al dipendente, ovvero riconosciuto ma non erogato neanche in parte

SEZIONE V - BONUS IRPEF				
C14	CODICE BONUS (punto 119 CU 2015)	¹	BONUS EROGATO (punto 120 CU 2015)	²
		2		,00

QUADRO C – MOD. 730 (7 di 9)

- **Compilazione C14 - In presenza di più modelli di Certificazione Unica (CU): CASO 1)**

In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:

Colonna 1: va riportato il codice 1 se **in almeno uno** dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 119.

Colonna 1: va invece indicato il codice 2 se **in tutti** i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 119;

Colonna 2: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 120 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.

CASO 2)

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 119 e 120 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.

CASO 3)

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne 1 e 2 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

QUADRO C – MOD. 730 (8 di 9)

- Nel nuovo rigo 66 del mod. 730-3 verrà indicato l'importo del bonus IRPEF effettivamente spettante, calcolato sulla somma dei redditi: rigo 11 + rigo 6 – rigo 7

66	Bonus IRPEF spettante		,00	,00
----	-----------------------	--	-----	-----

Se il bonus non spetta, tale rigo non risulterà compilato

- Se il bonus IRPEF riconosciuto dal datore di lavoro fosse inferiore a quello effettivamente spettante, risulterà compilato il nuovo rigo 67 del mod. 730-3:

67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione		,00	,00
----	---	--	-----	-----

- Se il bonus IRPEF riconosciuto dal datore di lavoro risultasse maggiore di quello spettante o totalmente non spettante, risulterà compilato il nuovo rigo 68 del mod. 730-3:

68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante		,00	,00
----	--	--	-----	-----

QUADRO C – MOD. 730 (9 di 9)

- **Rigo C15 – Contributo di solidarietà**
- **L'art. 2, comma 2, D.L. n.138/2011** interessa **SOLO** la parte di reddito eccedente € 300.000 lordi annui che trova capienza nei redditi diversi da quello di pensione che è già stato assoggettato al contributo "pensioni".
- Nel rigo C15 va riportato, oltre all'eventuale contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro, anche il reddito al netto del contributo pensioni (già trattenuto)

SEZIONE VI - ALTRI DATI			
C15	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PENSIONI (punto 173 CU 2015)	1	
	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 171 CU 2015)	2	
			,00
			,00

ALTRI DATI	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		
	Trattenuto	Sospeso	Reddito netto	Trattenuto	Reddito frontalieri
	171	172	173	174	175

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO D – MOD. 730 (1 di 4)

- Novità normative che interessano la compilazione del quadro D, inerenti la **nuova misura della ritenuta sui redditi di natura finanziaria**
- Con il c.d. “decreto Renzi”, la ritenuta sui redditi di natura finanziaria passa dal **20% al 26%** (artt. 3 e 4, D.L. n.66/2014)
- Fanno **eccezione** alcune tipologie di redditi quali ad esempio quelli derivanti da **titoli di Stato** (italiani o esteri)
- La nuova ritenuta è **applicabile ad interessi, premi ed altri proventi di cui all’ art. 44 TUIR** “divenuti esigibili ... a decorrere dal 1° luglio 2014”, per i quali il diritto alla percezione è sorto a tale data.

QUADRO D ALTRI REDDITI								
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI								
		TIPO DI REDDITO ²	REDDITI ⁴	RITENUTE		TIPO DI REDDITO ²	REDDITI ⁴	RITENUTE
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		,00	,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	,00	,00

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO D – MOD. 730 (2 di 4)

- Da quest'anno i sostituti d'imposta devono comunicare tramite la **CU 2015** anche i **redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi** corrisposti nel corso del 2014.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI				
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale		
TIPOLOGIA REDDITUALE		1		
DATI FISCALI				
	2	Anno	3	4
			Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto
			<input type="checkbox"/>	5
				Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	7	8	9	10
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto	Ritenute a titolo d'imposta
				11
				Ritenute sospese
				12
				Addizionale regionale a titolo d'acconto
				13
				Addizionale regionale a titolo d'imposta
				14
				Addizionale regionale sospesa
				15
				Addizionale comunale a titolo d'acconto
				16
				Addizionale comunale a titolo d'imposta
				17
				Addizionale comunale sospesa
				18
				Imponibile anni precedenti
				19
				Ritenute operate anni precedenti
				20
				Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante
				21
				Contributi previdenziali a carico del percipiente
				22
				Spese rimborsate
				23
				Ritenute rimborsate

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO D – MOD. 730 (3 di 4)

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2015

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di co-iteressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

QUADRO D – MOD. 730 (4 di 4)

- In caso di mod. 730 precompilato, i dati contenuti nella CU saranno già presenti nei righi interessati del quadro D, da D3 a D6

	TIPO DI REDDITO	REDDITI					
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	1	2				
				,00			
D4	REDDITI DIVERSI		3	SPESE			
				,00			
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE			,00			
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA							
D6	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
	1	2	3	4	5	6	7
	Redditi percepiti da eredi e legatari			,00	,00	,00	,00

È la prima volta che queste tipologie di redditi vengono certificate con un apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, dato che fino allo scorso anno erano attestati in formato libero da ciascun sostituto d’imposta.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO E – MOD. 730

- **LE NOVITA' DEL QUADRO E:**

- È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32)
- Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (rigo E71)
- Detrazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni
- Due limiti di detraibilità per i premi assicurativi (righi da E8 a E12 cod. 36 e cod. 37)
- Elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42)
- **Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli**

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

LE NOVITA' DEL QUADRO E – E32 (1 di 3)

Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

- Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.
- L'agevolazione riguarda:
 - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
 - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
 - la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

LE NOVITA' DEL QUADRO E – E32 (2 di 3)

- l'immobile deve essere **destinato, entro sei mesi** dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, **alla locazione per almeno otto anni**.
- **Deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile** risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.
- Il **limite massimo complessivo di spesa**, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**.
- La **deduzione** è ripartita in **otto quote annuali di pari importo**, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

LE NOVITA' DEL QUADRO E – E32 (3 di 3)

COME SI COMPILA:

	1	2	3
E32 SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	Interessi mutuo
		,00	,00

- indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito
- indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro
- indicare l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione

LE NOVITA' DEL QUADRO E – E71

- **Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale**
Il codice 4 va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di **alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE								
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	3	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	1	2
		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE			GIORNI	PERCENTUALE
		4						

- **DETRAZIONE SPETTANTE:**
 - **900,00 euro:** se il reddito complessivo non supera 15.493,71
 - **450,00 euro:** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71, ma non superiore a 30.987,41
- Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta

LE NOVITA' DEL QUADRO E – PREMI ASSICURATIVI (1 di 3)

- Per i premi assicurativi sono previsti **due limiti di detraibilità**:
 - i premi per assicurazioni aventi per **oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento** sono detraibili per un importo non superiore a **530 euro** (righe da E8 a E12, codice 36);
 - i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** sono detraibili per un importo non superiore a **euro 1.291,14**, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righe da E8 a E12, codice 37)

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

LE NOVITA' DEL QUADRO E – PREMI ASSICURATIVI (E8 – cod. 36) (2 di 3)

- La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati **a partire dal 1° gennaio 2001**, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante)**.
- Cambia l'importo massimo detraibile che non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 36.

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI		
ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014 E SUCCESSIVI
€ 1.291,14	€ 630,00	€ 530,00
€ 245,32 di detrazione	€ 119,7 Euro di detrazione	€ 100,7 di detrazione

LE NOVITA' DEL QUADRO E – PREMI ASSICURATIVI (E8 – cod. 37) (3 di 3)

- La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
- Con **decreto del Ministero delle finanze**, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
- L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 37.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

LE NOVITA' DEL QUADRO E – EROGAZIONI LIBERALI (cod.41 e cod. 42)

Detrazione del 26 per cento:

- **Cod. 41:** Erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
 - **Importo non superiore a 2.065 euro annui** 
 - **Rimane l'alternatività con la deduzione dal reddito – Rigo E26 cod. 3**
- **Cod. 42:** Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici 
 - Importi **compresi tra 30 euro e 30.000 euro**
- Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO E - PROROGHE

50%

Detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

65%

Detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;

Detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

DETRAZIONE 36% - 50% (1 di 6)



Nel limite di spesa di euro 96.000 in 10 anni

Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015

In pratica la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50 % per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**
- 41 % per le **spese sostenute** nel periodo **01.01.2006 – 30.09.2006**

Dal 2016 la detrazione torna a regime, 36%, con il limite di spesa di € 48.000.

DETRAZIONE 36% - 50% (2 di 6)

PRINCIPALI REGOLE E ADEMPIMENTI MODIFICATI NEGLI ULTIMI ANNI

- Abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- Aumento della percentuale (dal 4% all'8%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare
- Eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori
- Facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile
- Obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- Estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

DETRAZIONE 36% - 50% (3 di 6)

PRINCIPALI REGOLE

- L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
- La detrazione **deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo**, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
- L'agevolazione spetta **non solo ai proprietari degli immobili** ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
 - proprietari o nudi proprietari
 - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
 - locatari o comodatari
- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture

DETRAZIONE 36% - 50% (4 di 6)

Recupero edilizio nel Modello 730/2015

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)														
E41	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA				IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	2005/2012/2013	2013	2013			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	9		
E41	2013												.00	
E42													.00	
E43													.00	
E44													.00	

La colonna «Anno» distingue anche il limite del beneficio

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

DETRAZIONE 36% - 50% (5 di 6)

Recupero edilizio nel Modello 730/2015

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)															
E41	ANNO		CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA				IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile		
	2006/2012/2013-antisismico	2013-antisismico			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	4	5	6			7	8
	1	2/3/4		4	5	6	7							.00	
E42														.00	
E43														.00	
E44														.00	

Colonna 2 per la percentuale applicabile lavori 2006/12/13

Colonna 2 (2006 /2012; 2013/2014-antisismico): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2006 o nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013 o nel 2014.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

DETRAZIONE 36% - 50% (6 di 6)

Rimane l'obbligo di compilare la sezione III B per i dati catastali

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012
Immobile B: intervento effettuato nel 2014

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro
Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro
Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)											
E41	ANNO		CODICE FISCALE	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	2009/2012 2013/2014 anteriore	1		2	3	4	5	6	7		
E41	2012	2							3	6.000,00	1
E42	2012	3							3	7.000,00	1
E43	2014								1	4.000,00	2
E44										00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE												
E51	N. ord. immobile	Codice	CODICE COMUNE	TUR	SEZ.	DIREZIONE	CAPIS	FOLIO	PARTICELLA			SUBALTERNO
E51	1		H 5 0 1	U		A		3 3	3	4	5	2
E52	2		F 2 0 5	U				6 0	6	7	8	1

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2013: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2012 e 2013).

IL MODELLO 730/2015 - LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (1 di 4)

- Detrazione fruibile fino ad un massimo di 10.000 euro, per spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2015 se connesse ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio effettuato a decorrere dal 26/06/2012.
- Interventi per i quali è possibile fruire della detrazione:
 - manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
 - manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
 - ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
 - ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.
 - Interventi finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (2 di 4)

- PER COSA SPETTA LA DETRAZIONE:

ACQUISTO DI MOBILI O GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI



frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

Detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

- La detrazione spetta su un **ammontare massimo di 10.000 euro** per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015 ed è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo.
- Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (3 di 4)

- Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali “*per ristrutturazione*”, oppure mediante carte di credito o carte di debito.
- La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. **Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**
- È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della **natura, qualità e quantità** dei beni e servizi acquisiti.
- È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati **con il finanziamento a rate purchè la società finanziaria abbia predisposto il bonifico a nome del contribuente.**

Circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.



QUADRO E – Acquisto mobili ed elettrodomestici (4 di 4)

- **Esempio di compilazione:**
- Nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari ad euro 15.000, indicare:
 - '2' nella colonna 1 "Numero rata"
 - '10.000' nella colonna 2 "Spesa arredo immobile"

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)			
	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	
E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	2	10.000,00	

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

RISPARMIO ENERGETICO (1 DI 12)

NOVITÀ E CONFERME:

- Proroga detrazione del 65%
- Estensione dell'agevolazione ad altri interventi
- Aumento della ritenuta d'acconto sui bonifici
- Cancellazione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta

RISPARMIO ENERGETICO (2 DI 12)

- Sono considerati agevolabili, gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
- **Spese sostenute per:**
 - la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
 - il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
 - l'installazione di pannelli solari
 - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- Da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, nelle seguenti misure:
 - **55%** delle spese sostenute **fino al 5 giugno 2013**
 - **65%** delle spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015** sia per interventi sulle singole unità immobiliari che su parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- **Dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%).**

RISPARMIO ENERGETICO (3 DI 12)

NUOVE AGEVOLAZIONI PREVISTE:

- La **legge di stabilità 2015** ha esteso l'agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 **fino al 31 dicembre 2015** per l'acquisto e la posa in opera:
 - delle **schermature solari** indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore **massimo della detrazione di 60.000 euro**;
 - di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore **alimentati da biomasse combustibili**, fino a un valore massimo della **detrazione di 30.000 euro**.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

RISPARMIO ENERGETICO (4 DI 12)

CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE:

- Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta (55 o 65%) occorre far riferimento **alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa)**

Esempio: se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo di quella più elevata del 65%

Per le spese sostenute nell'anno d'imposta 2014 l'agevolazione prevista è quella del 65%

RISPARMIO ENERGETICO (5 DI 12)

LIMITI ALLA DETRAZIONE:

- L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L'importo eventualmente eccedente non può essere chiesto a rimborso.
- A seconda della tipologia di intervento sono previsti diversi limiti alla detrazione:

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipo di intervento	Detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari	60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per l'anno 2015)	60.000 euro
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l'anno 2015)	30.000 euro

RISPARMIO ENERGETICO (6 DI 12)

FRUITORI DELLA DETRAZIONE E CASI PARTICOLARI:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l'immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

ATTENZIONE:

Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non sono detraibili, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

N.B: Se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione

RISPARMIO ENERGETICO (7 DI 12)

Decreto sulle semplificazioni fiscali ([D.lgs 21 novembre 2014, n. 175](#))



Abolizione dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta

La cancellazione dell'obbligo di comunicazione riguarda:

- **i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

RISPARMIO ENERGETICO (8 DI 12)

DOCUMENTI DA CONSERVARE ED ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:

- L'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti
- la ricevuta dell'invio della documentazione tramite internet all'Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

N.B: Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

RISPARMIO ENERGETICO (9 DI 12)

RIEPILOGANDO:

DOCUMENTI

COSA TRASMETTERE ALL'ENEA:

- scheda informativa
- attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*)

(*) dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

COSA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

Il decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto n. 175/2014) ha cancellato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta

COSA CONSERVARE:

- certificato di asseverazione
- ricevuta di trasmissione dei documenti
- fatture o ricevute fiscali
- ricevuta del bonifico

PAGAMENTI

CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA: bonifico bancario o postale

ALTRI CONTRIBUENTI: qualsiasi forma

RISPARMIO ENERGETICO (10 DI 12)

• COMPILAZIONE DEL QUADRO

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)

TIPO INTERVENTO	ANNO 2013	PERIODO 2008 Riduzione dei consumi	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Riduzione dei consumi	RATEAZIONE	NUMERO PAVI	IMPORTO SPESA
1	2	3	4	5	6	7	8
E61							,00
E62							,00
E63							,00

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- 1¹ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleiscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- 2² interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrai esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
- 3³ installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostituzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- 4⁴ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.



IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

RISPARMIO ENERGETICO (11 DI 12)

- COMPILAZIONE DEL QUADRO

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								.00
E62								.00
E63								.00

- IN COLONNA 3 VANNO INDICATI I CODICI PER DEFINIRE LA PERCENTUALE SPETTANTE (55 – 65%) PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2013

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

RISPARMIO ENERGETICO (12 DI 12)

- COMPILAZIONE DEL QUADRO

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)							
TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008	FATELAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
1	2	3	4	5	6	7	8
E61							,00
E62							,00
E63							,00

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"):
 - 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e l'installazione di pannelli solari (codice "3"):
 - 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4"):
 - 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.



IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

RIGO E1 - SPESE MEDICHE (1 DI 5)

Rigo E1 colonna 2 - Spese sanitarie

- Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
 - A. Prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
 - B. acquisto di medicinali (anche omeopatici);
 - C. prestazioni specialistiche;
 - D. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
 - E. prestazioni chirurgiche;
 - F. ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
 - G. trapianto di organi;
 - H. cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
 - I. acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 - J. acquisto o affitto di attrezzature sanitarie.

RIGO E1 - SPESE MEDICHE (2 DI 5)

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;

Natura	FARMACIA ... Via Mantova n. 12 P.I. 00124372663
Qualità	FARMACO Cod. Aut. Min 015687-1
Quantità	n. 2 confezioni TOTALE € 55,30
CF paziente	01.05.2011 ore 10-41 N. SCONTR FISC 4890 ***** Importi detraibili in Dichiarazione dei redditi: € 55,30 C.F. RSSMRA67P211378W
	DESCRIZIONI ALTERNATIVE: a) medicinali con obbligo di ricetta: ▪ abbreviazioni: F.CO; MED; OMEO. ▪ dicitura: TICKET b) medicinali senza obbligo di ricetta SOP (senza obbligo di prescrizione) ▪ OCT (over the counter)

RIGO E1 - SPESE MEDICHE (3 DI 5)

DISPOSITIVI MEDICI – CIRCOLARE 20/E DEL 13/05/2011

Non esistendo un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare è stato allegato un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, la circolare in esame precisa “... *non si ha la necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE*”.

Anche confezione o scontrino con marcatura CE

RIGO E1 - SPESE MEDICHE (4 DI 5)

DISPOSITIVI MEDICI – CIRCOLARE 20/E DEL 13/05/2011

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto
Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito

RIGO E1 - SPESE MEDICHE (5 DI 5)

Circolare nr. 19/E del 1/06/2012 risposta 2.4

Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “*prodotto con marcatura CE*”, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011.

IL MODELLO 730/2015 – LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA E LE ALTRE NOVITÀ

RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI (1 DI 2)

- **E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Confermato il limite di detraibilità nella misura massima di 4.000 euro
- Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente e che normalmente coincide con la residenza anagrafica
- Il contribuente può autocertificare ai sensi del **DPR 445/2000** che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
- Altre condizioni che devono coesistere per avere diritto alla detrazione:
 - Identità tra il soggetto acquirente e mutuatario (stessa persona – no usufruttuario e no intestazione /pagamento del mutuo padre per figlio proprietario)
 - Esistenza di un contratto di mutuo (art. 1813 c.c. - sono esclusi altri finanziamenti)
 - Garanzia ipotecaria (anche su immobile diverso);
 - Istituto mutuante residente in Italia o in U.E.;
 - Quietanze anno di riferimento (no scadenza rata ma pagamento).
 - Possibile detrazione per acquisto ulteriore porzione unità immobiliare “prima casa” (circolare n. 108/e del 3 maggio 1996)

RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI (2 DI 2)

- In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
- E' necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

NON RILEVA LA QUOTA DI PROPRIETA' ACQUISTATA

- Ad esempio coniugi 65% e 35% nel rogito e mutuo cointestato – detrazione degli interessi al 50% salva la necessaria, eventuale parametrizzazione
- Ad esempio immobile intestato a tre soggetti (fratelli) ma due solo mutuatari – detrazione interessi al 50% per questi ultimi, salva la necessaria, eventuale parametrizzazione.

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA (2 di 2)

RIGO G8

- Nel rigo G8 relativo al credito d’imposta per mediazione civile e commerciale non è più presente la colonna 1 prevista nel modello dello scorso anno e relativa al riporto del credito dell’anno precedente
- Ai soggetti che corrispondono a terzi indennità per attività di intermediazione, spetta un credito d’imposta:
 - Commisurato all’indennità stessa, nel limite massimo di 500,00 euro in caso di successo della mediazione
 - Ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione

RIGO G9

- Nuova **sezione VII** denominata “**Credito d’imposta per erogazioni cultura**”, che permette ai contribuenti di beneficiare del credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus).
- Il credito è pari a:
 - 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015
 - 50% per il 2016